



COMUNE DI DENNO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI

(Art. 7, L.R. 31 luglio 1993, n. 13
Suppl. ord. n. 1 al B.U. 10 agosto 1993, n. 37)

Denno, giugno 1996

Approvato con deliberazione n. 14 di data 26 GIU. 1996

INDICE

Capo I:	Finalità	3
Capo II:	Procedure	5
Capo III:	Settori d'intervento	7
Capo IV:	Soggetti ammessi	8
Capo V:	Condizioni generali di concessione	9
Capo VI:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	12
Capo VII:	Sviluppo economico	14
Capo VIII:	Attività culturali ed educative	16
Capo IX:	Tutela dei valori ambientali	17
Capo X:	L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica	18
Capo XI:	Interventi straordinari	20
Capo XII:	Disposizioni finali	21

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di enti, associazioni, comitati

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

Capo I
FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, degli enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici possono essere richiesti da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti, associazioni ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II

PROCEDURE

Art. 5

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili o del verificarsi di modificazioni del quadro normativo di riferimento.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, per la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal terzo comma dell'art. 10.

5. Gli enti, le associazioni e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, il cui ammontare è da determinarsi annualmente e direttamente in sede di adozione del bilancio, presentano entro il 30 novembre di ciascun anno le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

Art. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto

previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 7

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente e, successivamente, entro il termine fissato con la deliberazione di cui al comma 3, del precedente art. 5, sono rimesse alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

2. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, provvede al riparto delle stesse, determinando l'importo assegnato a ciascun soggetto richiedente. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

Capo III
SETTORI D'INTERVENTO

Art. 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura e informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

Capo IV
SOGGETTI AMMESSI

Art. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotato di personalità giuridica che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. L'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nelle comunità alla quale l'ente è preposto.

Capo V
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione di riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'Ente a presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'avvenuto intervento ammesso a finanziamento. Il contributo è ridotto in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta, qualora inferiore a quanto ammesso.

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata da copia del bilancio di previsione, dal programma di attività e dal rendiconto della gestione precedente.

2. La Giunta comunale nel determinare la misura dell'intervento finanziario comunale, terrà conto dei seguenti parametri:

- a) il numero dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria del soggetto richiedente il contributo;
- b) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente anche con riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune dei settori di attività analoghi a quelli del soggetto richiedente;

- c) attività prefissa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;
- d) la mancanza di finalità di lucro;
- e) la presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- f) la situazione economica e finanziaria del soggetto richiedente verificabile attraverso la documentazione predetta ai sensi del precedente comma 1.

4. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al presente articolo avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, previa presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Art. 12

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco a conclusione della manifestazione subordinatamente alla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 13

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi con corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 14

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Capo VI
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 15

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 16

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia

concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 17

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione delle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributo per la realizzazione di interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di attività comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento. Il contributo del

Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 60% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 18

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 17 si osservano le norme di cui agli artt. 11 e 13 del presente Regolamento.

Capo VIII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 19

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e dei quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 20

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 19, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 60% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessione sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

Capo IX
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 21

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo X
L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 22

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno tottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1992.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuibili nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1995.-

Art. 23

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) attività sportiva e ricreative del tempo libero;
- b) sviluppo economico;
- c) attività culturali ed educative;
- d) tutela dei valori ambientali;
- e) interventi straordinari;
- f) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo,
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni 8o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 24

1.Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2.L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3.L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone di quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e di pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4.Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Capo XI
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 25

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito di favorevole esame della Giunta provinciale di Trento, diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 3.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona fisica)

Al Comune di DENNO

I sottoscritt _____ nat _____
a _____ il _____,
residente in _____ via _____,
codice fiscale _____ inoltra istanza per ottenere la
concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto
segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di
_____ (1);

2. il contributo è richiesto per

_____ (2);

3. la spesa prevista per l'intervento ammonta a L.
_____;

4. il contributo richiesto al Comune ammonta a L.
_____.

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____

(Firma)

-
- (1) Indicare il cognome e nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.
 - (2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

Allegato B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di DENNO

I sottoscritt _____, residente
nat. a _____ il _____, nella sua
in _____ via _____, qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1)
codice fiscale
_____ inoltra istanza per ottenere la concessione di un
contributo a sostegno dell'attività che l'ente predetto effettuerà in codesto
Comune secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) _____:
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività per la quale è stato concesso, secondo i contenuti del programma presentato;
ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio precedente dell'importo di L. _____.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
 - copia del programma di attività per l'anno in corso;
 - rendiconto della gestione dell'anno precedente.

6

(Firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Allegato C

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, iniziative, ecc.)**

Al Comune di DENNO

I sottoscritt _____ nat _____ a _____, residente in _____, via _____, nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del (1) _____ codice fiscale _____ inoltra istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in questo Comune, nel periodo dal _____ al _____, della seguente manifestazione/iniziativa: _____ (2), secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 12 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____ organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:
non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dell'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;

Lì _____

_____ (Firma)

- (1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
(2) Illustrare le finalità della manifestazione od iniziativa.
(3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26.06.1996 con la deliberazione n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio

L.S. IL SINDACO
Casna Rino

Pubblicato all'albo pretorio comunale a termini dell'art.98 del T.U.LL.RR.O.C.,
approvato con D.P.G.R. 14/10/1993, n.19/L, per n.10 giorni consecutivi dal
. al. .con/ senza opposizioni.

Denno, addì

L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio

CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del sub n.....

Denno, addì

L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio

Ripubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art.3 dello Statuto comunale dal. al. ed entrato
definitivamente in vigore il giorno.

Denno, addì

L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26.06.1996 con la deliberazione n. 14

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio



IL SINDACO
Casna Rino

Pubblicato all'albo pretorio comunale a termini dell'art.98 del T.U.LL.RR.O.C.,
approvato con D.P.G.R. 14/10/1993, n.19/L, per n.10 giorni consecutivi dal
.01.07.1996 al. 10.07.1996 con/senza opposizioni.

Denno, addì *Il luglio 1996* L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio

CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Seduta del sub n.....

Denno, addì L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio

Ripubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell'art.3 dello Statuto comunale dal. al. ed entrato
definitivamente in vigore il giorno.

Denno, addì L.S. IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Rossi Giorgio